

Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Cass. n. 24377/2020

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie.

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24377 del 03/11/2020 (Rv. 659457 - 01)

giudizio disciplinare

Consiglio Nazionale Forense

corte

cassazione

24377

2020